

Approvato con deliberazione di consiglio n. 6 del 24.02.05

Modifica i regolamenti precedenti approvati con deliberazione di consiglio n. 4 del 25.03.02 e 3 del 08.04.03

Regolamento scuolabus

Titolo I

Generalità del servizio

ART. 1- premesse

Il servizio di trasporto scolastico dei comuni di Bosaro, Crespino, Guarda Veneta, Polesella e Pontecchio Polesine, viene gestito dall'Unione dei Comuni dell'Eridano.

Il servizio di trasporto scolastico è diretto agli alunni delle scuole pubbliche materne, elementari e medie, esistenti sul territorio comunale. Il servizio può essere esteso alle scuole materne private, purchè il servizio sia regolato da apposita convenzione tra comune, scuola materna privata e Unione.

E' istituito come intervento volto a concorrere alla effettiva attuazione del diritto allo studio, per assicurare la frequenza scolastica degli alunni, la sperimentazione e l'innovazione educativa.

ART. 2 - Gestione del Servizio

La gestione ed il funzionamento del servizio, sono curati e condotti dal responsabile del servizio preposto, mediante utilizzazione di scuolabus di proprietà dell'unione e/o ricevuti in comodato dai comuni aderenti, con autisti dipendenti dall'UNIONE DEI COMUNI dell'Eridano e dai comuni facenti parte dell'unione, purchè convenzionati. Il servizio di trasporto si effettua secondo il calendario scolastico annualmente stabilito dal Ministero della Pubblica Istruzione, tramite il proprio organo di sovrintendenza regionale.

E' istituito per gli alunni residenti in zone periferiche rispetto alle sedi scolastiche , o nelle frazioni che, a causa della distanza abitazione-scuola, hanno difficoltà oggettive a raggiungere la sede scolastica più vicino alla residenza.

Si effettua in orario antimeridiano per coloro che frequentano le scuole a tempo normale ed in orario pomeridiano per gli alunni delle classi o scuole con il rientro.

Realizzata in tal modo la finalità primaria del servizio, l'Unione dell'Eridano, nei limiti delle risorse tecnico-economica disposizione , allo scopo di sostenere iniziative didattiche ed educative della scuola, potrà soddisfare eventuali esigenze di trasporto scolastico per visite guidate sul territorio. Spettacoli teatrali, gite scolastiche , ed ogni altra iniziativa esterne, purchè di carattere formativo-educativo, dietro pagamento di una quota individuale che verrà stabilita annualmente dalla giunta dell'Unione.

ART. 3 - Organizzazione del servizio.

Ogni anno, nel predisporre il piano organizzativo del servizio, si terrà conto dei seguenti criteri:

- a) favorire la domanda di utenza dei residenti in agglomerati abitativi di zone periferiche con conseguente razionalizzazione del servizio nelle zone vicine alle sedi scolastiche;
- b) favorire, con priorità, la domanda di utenti residenti nei comuni dell'unione.
- c) Ottimizzare il servizio evitando percorsi intrecciati da un estremo all'altro del territorio che determinano un dispendio di risorse, un allungamento dei tempi di percorrenza e quindi una eccessiva permanenza dei bambini sullo scuolabus.
- d) Fissare i punti di fermata tenendo conto delle oggettive esigenze di servizio e di quelle della globalità degli utenti;
- e) Stabilire gli orari di andata e ritorno previo accordo con le dirigenze degli Istituti scolastici competenti.

Art.4 - modalità per l'erogazione del servizio

Il responsabile del servizio stabilisce annualmente il calendario di presentazione delle domande che saranno redatte su apposito modulo disponibile presso la sede dell'Eridano, gli uffici dei comuni e presso le sedi scolastiche. Tale modulo dovrà essere compilato da quei genitori che intendono far usufruire del servizio di trasporto i propri figli, siano essi già fruitori del servizio o nuovi iscritti alle scuole e che rientrino nelle condizioni di cui al presente regolamento.

Agli utenti ammessi a fruire del servizio l'Unione rilascerà un apposito tesserino di riconoscimento, sul quale saranno riportati nome, cognome, classe e scuola di appartenenza dell'utente.

L'accoglimento della domanda prevede l'impegno da parte del genitore al pagamento della quota contributiva stabilita ed il rispetto assoluto della normativa contenuta in questo regolamento.

In caso di inadempienza al pagamento della quota contributiva, oltre alla sospensione dell'utente dal servizio, saranno attivate tutte le procedure che si riterranno necessarie per il recupero del credito.

In caso di prolungate assenze ingiustificate si provvederà alla cancellazione dal servizio, assegnando il posto all'eventuale richiedente in lista di attesa.

In caso di esubero delle richieste, rispetto alla disponibilità accertata dei posti, sarà redatta specifica lista di attesa, tenendo conto della distanza utente-scuola e della data di presentazione della domanda. In ogni caso sarà garantita priorità ai residenti nei comuni dell'Unione.

ART. 5 - Accompagnamento sugli scuolabus

L'accompagnamento è attuato ai sensi del D.Lgs. 31/01/1997 "nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico"

Viene effettuato tramite affidamento da parte dell'Unione dell'Eridano a soggetti privati, in particolare del privato-sociale quali le associazioni del volontariato, a personale del servizio civile, personale scolastico, dipendenti dell'Unione o dei comuni aderenti.

Le scuole materne private dovranno provvedere con personale proprio.

Gli accompagnatori, oltre alle prestazioni di sorveglianza durante il percorso, curano le operazioni di salita e di discesa dei bambini, la loro consegna alla scuola di appartenenza, la loro riconsegna ai genitori/e o adulto delegato alla fermata di pertinenza al termine del servizio, previo accertamento della loro identità. I genitori o chi per essi, dovranno trovarsi dalla parte dello scuolabus dove c'è la porta dell'automezzo. In caso di non presenza di questi ultimi, il minore sarà personalmente custodito presso i locali della sede dell'unione o del comune di residenza dall'accompagnatore che ricercherà telefonicamente i succitati soggetti aventi titolo alla custodia del minore per la riconsegna dello stesso.

In caso di esito negativo della suddetta procedura, consegnerà formalmente il minore agli organi di polizia.

Alla eventuale successiva analoga inadempienza il minore sarà comunque escluso d'ufficio dal servizio e non più riammesso senza alcun rimborso per quanto eventualmente non usufruito della quota contributiva già versata.

ART. 6 - comportamento a bordo

Gli accompagnatori sono responsabili della presa in consegna, della consegna alla scuola e della riconsegna ai genitori/e o adulto delegato del minore, del corretto comportamento da parte degli alunni durante gli spostamenti. Il minore trasportato che arrechi disturbo agli altri bambini e/o al personale di bordo, viene da quest'ultimo ammonito verbalmente ed il Responsabile del servizio trasporto scolastico, ne darà comunicazione scritta alla famiglia ed agli organi scolastici competenti.

In caso di recidiva il soggetto sarà escluso dal servizio e non più riammesso senza alcun rimborso per quanto eventualmente non usufruito.

In caso di danni arrecati al mezzo il/i genitore/i sarà/nno chiamato/i a risarcire il danno all'amministrazione dell'Unione.

ART. 7- quota contributiva

1) Ai sensi dell'art. 26 dello statuto dell'Unione gli introiti derivanti dai contributi sul servizio affidato. Al fine di garantire la corretta gestione dello stesso e la copertura finanziaria, l'Unione predispose prima dell'approvazione dei bilanci apposito piano finanziario del servizio, con l'indicazione dei costi e delle risorse accorrenti, con la proposta di adeguamento tariffario valevole per tutti i comuni.

Qualora un comune intenda applicare una tariffa inferiore, corrisponderà all'Unione la differenza tariffaria per ogni utente.

Qualora si verificano casi in cui persone indigenti non potranno provvedere al pagamento della quota contributiva, le rette verranno pagate dai comuni dove dette persone hanno la residenza, sotto forma di contributo alla famiglia, che verrà versato direttamente all'Unione.

2) La quota di contribuzione è stabilita in tariffa fissa mensile dipendente dal numero delle corse richieste all'atto dell'iscrizione, tranne che per i mesi di settembre e giugno, costituenti un'unica mensilità, che dovrà essere corrisposta nel mese di settembre.

La giunta dell'Unione potrà stabilire tariffe diverse per l'utilizzo dello scuolabus solo all'andata o viceversa, oppure per l'utilizzo dello stesso solo in alcuni giorni della settimana.

3) verranno applicate agevolazioni per le famiglie con più figli utenti.

4) La quota di contribuzione del servizio verrà versata in rate bimestrali anticipate e la prima rata dovrà già essere versata al momento dell'inizio dell'utilizzo del mezzo di trasporto.

5) i pagamenti della quota contributiva dovranno avvenire esclusivamente a mezzo del servizio postale, previa indicazione della causale, oltre che del genitore versante, dello studente trasportato, della scuola frequentata, nonché del periodo cui si riferisce il versamento.

6) per visite guidate sul territorio, spettacoli teatrali, gite scolastiche ed ogni altra iniziativa esterna, purchè di carattere formativo-educativo, entro il territorio dell'Eridano, la quota contributiva individuale non sarà dovuta; fuori dal territorio dell'Eridano verrà indicata, entro il termine di cui al punto 1 del presente art. una quota partecipativa a carico di ogni singolo utente. Tale quota verrà stabilita dalla giunta dell'unione al momento in cui verranno stabilite le tariffe.

7) In caso di impossibilità ad eseguire il servizio per ragioni tecniche o scioperi del personale nulla è dovuto dall'amministrazione dell'Eridano agli utenti.

Titolo 2°

Rapporti tra Unione e Comuni aderenti

ART. 8 – Parco macchine.

Per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico l'Unione dell'Eridano è dotata di un proprio parco macchine. Per garantire il servizio continuativo, sull'intero territorio dell'Unione e con i comuni convenzionati, gli automezzi dovranno essere in numero sufficiente , comprendendo anche una quota di automezzi di scorta, per la sostituzione di eventuali automezzi fermi per eventuali riparazioni o revisioni.

L'intero parco macchine sarà da considerarsi una proprietà indivisa dell'Unione medesima. In caso di scioglimento dell'Unione, a ciascun comune verrà trasferita una quota del controvalore, rapportato a quel momento in misura proporzionale al numero degli abitanti. In caso di recesso di un comune, verrà valutato il valore dei mezzi in quel momento e verrà restituito la quota rapportata al numero degli abitanti del comune recedente.

Si applicano in ogni caso, per quanto compatibili con lo statuto e con il presente regolamento, i principi civilistici in materia di comunione di beni, suo scioglimento e divisione.

ART. 9 - Gestione del parco macchine

L'intero parco macchine è gestito mediante il responsabile del servizio. Tutte le spese derivanti dalla gestione del servizio saranno a carico del bilancio dell'Unione .

Gli introiti o eventuali contributi, derivanti dalla gestione del servizio, saranno incassati dall'Unione.

ART. 10 - Gestione del personale

Per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico L'Unione dovrà essere dotata di personale specializzato con patente specifica. La dotazione organica dell'Unione avverrà ai sensi dell'art. 21 dello statuto dell'Unione. Per garantire un servizio continuativo, sull'intero territorio, l'Unione, potrà avvalersi anche di personale dei comuni aderenti, ai sensi del comma 2 dell'art. 23 dello statuto.